

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2026, n. 28-3150

Approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti di cui al D.P.C.M. 29.12.2025 per rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse. Spesa di euro 219.000,00 (cap n.153104 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026).



Seduta N° 193

Adunanza 05 OTTOBRE 2026

Il giorno 05 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Daniela CAMERONI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 28-3150/2026/XII

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti di cui al D.P.C.M. 29.12.2025 per rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse. Spesa di euro 219.000,00 (cap n.153104 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026).

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito in Legge n. 119/2013, individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, il "d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2025 sono state ripartite le risorse, volte al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, di cui all'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a valere sul "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" e che l'importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € 219.000,00;

- l'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ha revisionato i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e

delle Case rifugio;

- l'Intesa CU n.15 del 25 gennaio 2024, che ha prorogato di 18 mesi il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle case rifugio, così come nell'intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU, alla luce delle criticità emerse nei primi 18 mesi di applicazione della stessa;

- l'Intesa CU n. 129 del 10 settembre 2025, che ha prorogato di ulteriori 12 mesi il termine di cui all'intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU sopra richiamata;

- l'Intesa CU n. 101/CU del 23 luglio 2026, che ridefinisce in 84 mesi complessivi il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle case rifugio, così come nell'intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU, fino a settembre 2029;

- la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, recante "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" ha approvato all'articolo 6 l'istituzione dei Centri antiviolenza e all'articolo 7 delle Case Rifugio.

Dato atto, come da istruttoria del Settore regionale "Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale" della Direzione "Welfare", che:

- i 23 Centri antiviolenza e le 13 Case rifugio presenti in Piemonte e iscritti all'Albo regionale sono promossi da:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata;

- i Centri antiviolenza e le Case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

- al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, il citato Settore regionale ha presentato, in data 2.4.2026, una scheda programmatica, recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, all'interno della riunione di coordinamento del 12.3.2026, e che la scheda è stata approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 2998 del 16.4.2026, agli atti del medesimo Settore regionale;

- a seguito di specifiche verifiche, svolte dal citato Settore regionale con la collaborazione dei Settori 2 Formazione professionale " e "Politiche del Lavoro" della Direzione "Istruzione, Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro", è emerso che le risorse di cui trattasi sono limitate e non consentono di attivare e finanziare soluzioni specifiche e dedicate, volte al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro dedicate per un numero significativo di donne, a fronte peraltro di servizi già capillarmente presenti sul territorio, programmati dalla Regione,

finanziati anche attraverso risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzati dai Centri per l'Impiego e dai servizi privati accreditati al lavoro e alla formazione professionale, oltre alle specifiche azioni volte al sostegno di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, sole e con figli, finanziate attraverso le risorse statali di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;

- è emersa ed è stata condivisa pertanto con i referenti dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio, nell'incontro del 12 marzo u.s., la necessità di realizzare un unico progetto a regia regionale, attraverso specifico avviso rivolto alle reti territoriali aventi quali capofila i Centri Antiviolenza, finalizzato ad individuare un massimo di 5 reti territoriali (possibilmente una per quadrante della Regione più eventualmente una quinta rete tra i Centri Antiviolenza della Città di Torino), disponibili a realizzare il progetto su ciascuno dei quadranti del territorio regionale,

- obiettivo centrale di ciascuna rete sarà di individuare e formare una figura a disposizione di tutti Centri Antiviolenza del quadrante di competenza, che svolga funzioni di raccordo e collettore di tutte le opportunità/i percorsi/le soluzioni individuabili e disponibili sul territorio, rispetto alle attività formative, alle misure di politica attiva del lavoro ed alle misure di conciliazione, verso cui indirizzare ed accompagnare le donne a seconda della fase del percorso di avvicinamento al mondo del lavoro.

Ritenuto pertanto:

- di approvare i criteri per l'accesso ai finanziamenti per un massimo di 5 reti territoriali aventi quali capofila i Centri Antiviolenza iscritti all'Albo regionale di cui alla LR 4/2016, al fine di assicurare il rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che:

- le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi alla data di approvazione del presente provvedimento;

- *la spesa di € 219.000,00 trova copertura con la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 29.12.2025, di cui al provvisorio d'entrata n. 17598 del 19.5.2026, iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della MS 12 – PR 1204 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.*

Dato atto che la quota, pari ad euro 219.000,00 attualmente allocata sul capitolo 153104, sarà oggetto di successive variazioni compensative nell'annualità 2026, tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad € 219.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

la Giunta regionale con voti unanimi,

Visti:

- la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;
- il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- il Regolamento attuativo dell’art 25 della L.R.n. 4/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.
- la DGR n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art.8;
- la D.G.R. n. 37-615 del 20.12. 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017";
- la legge regionale 3 febbraio 2026 , n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".
- la DGR 29-2864 del 20/07/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Ventiduesima variazione)";
- la legge regionale n. 17 del 5 agosto 2026 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”;
- la D.G.R. n. 11-2973 del 07 agosto 2026 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie".

delibera

1) di approvare i criteri per la concessione di contributi a favore delle reti territoriali aventi quali capofila i Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio, disposti con DPCM 29.12.2025 in materia di rafforzamento dell’orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse, di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) che la spesa complessiva di € 219.000,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, trova copertura con la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 29.12.2025, attualmente iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della Missione 12 – Programma 1204 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;

3) che la somma sopraindicata, quota del provvisorio d'entrata n. 17598 del 19.5.2026, sarà oggetto di successive variazioni compensative nell'annualità 2026 tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

4) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili, né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

5) di demandare al Dirigente del Settore regionale "Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale" della Direzione "Welfare" l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3150-2026-All_1-Allegato_1_DEF.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Criteri per l'accesso ai finanziamenti destinati a rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, ai sensi del DPCM del 29.12.2025.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L. 4/2016 e al regolamento attuativo di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R e, in particolare, alla realizzazione sul territorio regionale degli interventi previsti con DPCM 29.12.2025, secondo quanto di seguito riportato.

b) Attività oggetto di finanziamento

La L.R. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett. o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza.

Attraverso i finanziamenti statali assegnati con il DPCM del 29.12.2025, si intende finanziare un massimo di 5 reti territoriali (possibilmente una per quadrante della Regione più eventualmente una quinta rete tra i Centri Antiviolenza della Città di Torino), aventi quali capofila i Centri Antiviolenza, disponibili a realizzare il progetto su ciascuno dei quadranti del territorio regionale, e composte da soggetti qualificati (Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Istituzioni, Fondazioni, Servizi per il lavoro, Agenzie formative, Servizi Socio-assistenziali e di welfare, enti del Terzo settore), al fine di promozione, diffondere e rendere fruibili dalle donne vittime di violenza seguite dalla rete dei centri Antiviolenza e Case rifugio tutte le opportunità/i percorsi/le soluzioni individuabili e disponibili sul territorio, rispetto a:

- misure di politica attiva del lavoro, ivi comprese attività di orientamento e formazione professionale;
- misure di conciliazione,

verso cui indirizzare ed accompagnare le donne, considerata la fase del percorso di avvicinamento al mondo del lavoro in cui si trovano.

La donna deve essere considerata con il suo bagaglio di fragilità per la violenza subita e la dignità negata, per l'individuazione della fase del percorso di uscita dalla violenza in cui si trova, per offrire tutte le opportunità concrete e sostenibili, volte al recupero della completa autonomia personale.

Punto centrale della progettazione è l'individuazione e la messa a disposizione dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio aderenti a ciascuna rete territoriale di almeno una figura di facilitatore con conoscenza approfondita delle opportunità e dei servizi presenti sul territorio di riferimento, che svolga una funzione di collegamento e di tutoraggio con gli altri enti e risorse del territoriali nel percorso di reinserimento sociale, assicurando attività di informazione ed accompagnamento volte anche ad affrontare le difficoltà nella fase di reinserimento sociale e lavorativo delle donne che hanno subito violenza.

Le figure di cui sopra, una o più per ciascuna rete, dovranno essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- qualifica professionale: assistente sociale, educatore, psicologo;
- esperienza di almeno 3 anni in attività assimilabili a quelle previste dal presente provvedimento.

Complessivamente il facilitatore dovrà garantire la copertura di una serie di necessità quali, a titolo esemplificativo:

- indirizzare la persona verso la conoscenza e la fruizione delle opportunità presenti sul territorio;
- agevolare il collegamento con i servizi pubblici (Centri per l'impiego) e privati (agenzie per il lavoro/agenzie formative accreditate) e con le misure ed i servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- informare e agevolare il collegamento con i servizi pubblici territoriali;
- stimolare la partecipazione dei territori e delle comunità ai progetti e agli interventi di reinserimento sociale.

c) Soggetti attuatori

Enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri Antiviolenza, iscritti all'apposito albo regionale di cui alla DGR n. 8-4622 del 6/2/2017, anche in partnership tra loro ed in rete con gli enti ed i soggetti impegnati nello specifico settore di intervento e con almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:

1. operatore accreditato al lavoro e/o centro per l'impiego territorialmente competente,
2. operatore accreditato all'orientamento e alla formazione professionale.

Ai fini dell'ammissibilità, contestualmente all'istanza progettuale dovranno essere trasmesse copie degli atti di intesa e/o accordi di collaborazione specificatamente promossi per l'attuazione del progetto, predisposti dai Centri antiviolenza e dalle Case Rifugio aderenti alla rete con i vari soggetti coinvolti nelle diverse fasi per la promozione e realizzazione del progetto presentato al finanziamento.

d) Entità dei finanziamenti

La dotazione finanziaria dei finanziamenti assegnati alla Regione Piemonte per l'attuazione degli interventi regionali attuativi del DPCM del 29.12.2025 è complessivamente pari a € 219.000,00.

I fondi destinati alla realizzazione delle azioni sono destinati al finanziamento di progetti, per una cifra massima di € 43.800,00 per ciascun progetto presentato e ritenuto ammissibile ed utilmente collocato in graduatoria, per un massimo n. 5 progetti finanziabili (uno per ciascun quadrante ed uno per la Città di Torino).

In caso di mancato esaurimento del budget disponibile, per mancata presentazione di progetti o per proposte non ammissibili/finanziabili, si procederà alla redistribuzione della quota non assegnata tra i progetti finanziati, con relativa richiesta di rimodulazione del piano finanziario.

e) Spese ammissibili

I finanziamenti riservati alle linee di azione operative di cui al presente bando, sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- a) Spese di personale interno/rimborsi spese per volontari ed eventuali collaborazioni esterne rilevanti sul progetto: massimo 70%
- b) Spese per attività di comunicazione e/o diffusione del progetto e dei suoi esiti: massimo 20%
- c) Altre spese specifiche direttamente connesse all'attuazione dell'intervento: fino a concorrenza dell'intero finanziamento assegnato.

Non saranno ritenuti ammissibili eventuali voci di spesa di cui ai punti 1, 2 e 3 prive degli elementi descritti di seguito:

1) Per le voci di spesa relative alle attrezzature e materiali di consumo

è necessario in fase di presentazione dell'istanza descrivere le attrezzature e il materiale di consumo che è necessario acquistare, direttamente connessi all'attuazione dell'intervento.

È necessario inoltre specificare il costo unitario di ogni attrezzatura e il costo complessivo per ciascuna delle diverse tipologie di materiali di consumo previsti.

2) Per le voci di spesa relative alle spese per attività di comunicazione

è necessario in fase di presentazione dell'istanza fornire una descrizione chiara delle attività di comunicazione previste nel progetto esplicitando le modalità di diffusione dell'iniziativa tramite media tradizionali e digitali quali, specificando quali materiali saranno utilizzati per promuovere il progetto, come flyer, brochure, video, ecc.

3) Per le altre spese direttamente connesse all'attuazione dell'intervento

È necessario descrivere in modo preciso le spese incluse in questa categoria, indicando chiaramente a quali costi si fa riferimento. Le spese devono essere strettamente correlate a costi operativi direttamente legati all'attuazione del progetto e coerenti con le attività progettuali previste, al fine di garantire una piena compatibilità con gli obiettivi e le azioni del progetto.

4) Non sono considerate ammissibili le spese in conto capitale.

f) Procedura per la presentazione delle istanze di contributo

Con successiva determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Direzione regionale "Welfare", sulla base delle istanze pervenute, recanti la descrizione sintetica del partenariato coinvolto, degli obiettivi e delle azioni di massima previsti e del relativo piano finanziario, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla contestuale assegnazione del finanziamento in un'unica soluzione, con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile, sulla base dei seguenti cinque criteri:

- 1) qualità e coerenza della proposta progettuale e coerenza con gli obiettivi del bando;
- 2) presenza di un sistema articolato di:
 - corretta definizione del target su cui si sviluppa la progettualità e specificazione delle modalità di individuazione del target beneficiario stesso;
 - esplicitazione del monte ore di attività ed azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario e/o del gruppo beneficiari dell'intervento;
- 3) presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi effettuati e dei processi attivati anche nell'ottica del consolidamento del sistema delle collaborazioni con la rete territoriale dei servizi per il lavoro
- 4) presenza di un sistema articolato di azioni e interventi integrati di informazione/facilitazione e accompagnamento per la fruizione delle misure di politica attiva del lavoro, ivi comprese le opportunità formative e dei servizi di conciliazione;
- 5) progetto inserito nella rete territoriale istituzionale degli interventi per l'accompagnamento nei percorsi di

fuoriuscita dalla violenza, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti istituzionali e non e delle reti localmente presenti ed attivi nelle azioni ed interventi in favore delle categorie di popolazione maggiormente vulnerabili e/o di fragilità sociale.

A conclusione del progetto, dovrà essere trasmessa la rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, attraverso la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali che saranno successivamente forniti:

- 1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento;
- 2) relazione descrittiva attestante gli interventi effettuati comprensiva di report descrittivo sulle modalità di reperimento e identificazione del target beneficiario delle azioni e del numero dei beneficiari, esplicitazione del monte ore azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario, monitoraggio e valutazione degli interventi effettuati.

Si potrà disporre una revoca totale o parziale del finanziamento assegnato, con richiesta di restituzione della quota non utilizzata e/o non validamente rendicontata, in caso di esito negativo dei controlli, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra:

- le spese sostenute e le spese ammesse a contributo, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione;
- quanto dichiarato in sede di istanza e l'intervento effettivamente realizzato.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore “Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale” della Direzione Regionale “Welfare”.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio dello stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

In considerazione della complessità dell'attività istruttoria finalizzata alla valutazione delle istanze che saranno presentate, il procedimento amministrativo si concluderà entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di approvazione della graduatoria.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

i) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi della Regione Piemonte e del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia l'indicazione scritta seguente: “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte”.

l) Verifiche e controlli

In sede di erogazione del finanziamento, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- I. qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- II. in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217;
- Legge 190 del 6/11/2012.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dovrà essere autonomamente acquisito dagli Enti locali titolari dei centri Antiviolenza capofila delle reti progettuali beneficiari del finanziamento e trasmesso unitamente alla rendicontazione, oltre ad essere riportato in tutti gli atti e mandati di liquidazione per i pagamenti a terzi "in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i. e della Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, in quanto a decorrere dall'8 aprile 2021, il CUP diventa elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione di esecuzione dei progetti di investimento pubblico, pena la nullità degli atti amministrativi".

Nella causale della documentazione probatoria dei pagamenti (copia bonifico, copia estratto conto, estratto conto bancomat, estratto conto carta di credito con l'evidenza del pagamento) dovranno essere indicati il riferimento al progetto, il CUP e la relativa fattura.

In fase di verifica della rendicontazione contabile, qualora le liquidazioni e/o mandati di pagamento non riportino il codice CUP assegnato, gli stessi non potranno essere considerati valido supporto della rendicontazione e conseguentemente verrà ricalcolato l'eventuale finanziamento spettante.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale,

- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel. 011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.